





COMUNE DI ATRANI

Provincia di Salerno

PAD

Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo ad uso di balneazione

DISCIPLINARE TECNICO

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
TITOLO I - DISCIPLINARE	4
CAPO I - NORME	4
Art.1 - Percorsi pedonali.....	4
1.1 Percorsi pedonali non collocati su spiaggia:	4
1.2 Percorsi pedonali collocati su spiaggia:	4
Art.2 - Varchi.....	5
Art.3 - Spiagge in concessione	6
art.4 - Spiagge di libera fruizione.....	8
art.5 - Spiagge libere attrezzate	8
art.6 - Delimitazioni e recinzioni.....	9
art.7 - Manufatti	9
art.8 - Cartellonistica	10
art.9 - Sistemazione del verde	11
art.10 - Punti d'ombra	11
art.11 - Aree d'ombra	11
art.12 - Protezioni laterali.....	12
art.13 - Manutenzione.....	12
CAPO II – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	12
Art.1 - Materiali	12
art.2 - Colori.....	13
art.3 - Coperture.....	13
art.4 - Piattaforme balneari e pedane	14
art.5 - Pavimentazione	14
art.6 - Barriere architettoniche	14
CAPO III - PRESCRIZIONI.....	15
P.1 - CORRETTO EQUILIBRIO TRA LE AREE CONCESSE A SOGGETTI PRIVATI E GLI ARENILI LIBERAMENTE FRUIBILI.....	15
P.2 - LIBERA E PIENA ACCESSIBILITÀ AL MARE	15
P.3. - FASCIA DEL SOGGIORNO ALL'OMBRA	15
P.4. - CONDIZIONI ESSENZIALI AGLI EFFETTI DI CDM	15
P.5. – DISPOSIZIONI PERMANENTI	16
P.6. – AREA PER ANIMALI D’AFFEZIONE	16
P.7. – STALLI PER “TIRO A SECCO”	17
P.8. – BANCHINE E APPRODI.....	17

TITOLO II – CRITERI TECNICI	17
PARTE I - CRITERI TECNICI AREE DEMANIALI.....	17
PARTE II - CRITERI TECNICI SPECCHI ACQUEI.....	18
Art.1 Norme comuni a tutte le concessioni.....	18
1.1 Prescrizioni tecniche ed organizzative:	18
Art.2 Gli elementi di ormeggio	18
2.1 caratteristiche di rilevamento	18
2.2 caratteristiche tecniche	18
Art.3 Adeguamento	18
Art.4 Segnaletica.....	18
Art.5 Sicurezza	19
Art.6 Le operazioni di disinstallazione.....	20
TITOLO III - NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	20

PREMESSA

Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 3 della Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19, il Comune di Atrani, competente per territorio, con la predisposizione del proprio Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, si conforma alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD.

Principi sempre presenti sono: sostenibilità, qualificazione dell'ambiente di vita, minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente, sviluppo endogeno, sussidiarietà e coerenza dell'azione pubblica, partecipazione e consultazione della popolazione.

Il territorio di Atrani si caratterizza per il suo eccezionale valore paesaggistico e ambientale, ricadendo nell'ambito di tutela paesaggistica come definito dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

In tale prospettiva le definizioni normative che seguono, nell'ambito delle azioni di pianificazione, sono proiettate verso l'obiettivo specifico di PPR di gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri ad espressione dell'obiettivo generale di "tutela e valorizzazione paesaggistica dei sistemi strutturali campani".

Difatti, l'osservanza dei parametri minimi del PAD, esplicitati nell'elaborato di "Relazione Illustrativa", e aventi presupposto normativo sono riflessi nell'ambito della disciplina di seguito dettagliata:

TITOLO I - DISCIPLINARE

Nell'ambito demaniale di applicazione del presente PAD, al fine di un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, sono definite le seguenti norme e prescrizioni:

CAPO I - NORME

ART.1 - PERCORSI PEDONALI

1.1 Percorsi pedonali non collocati su spiaggia:

Si sviluppano su pavimentazioni esistenti o su scogliere e devono essere realizzati con materiali di facile rimozione per garantire un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

1.2 Percorsi pedonali collocati su spiaggia:

Possono avere caratteristiche tipologiche più libere valutate caso per caso nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, ai fini dell'integrazione nel contesto paesaggistico.

Nell'ambito del "progetto funzionale" (tav. PR.03 – PR.04) sono stati posizionati gli attraversamenti per il raggiungimento della battigia, che dovranno essere rispettati. Per quanto concerne la porzione a ponente della spiaggia libera, oltre al percorso centrale, potranno essere disposti dal gestore dell'area appositi elementi che facilitino l'allineamento e la libera fruizione degli avventori.

I percorsi pedonali dovranno essere di facile rimozione e realizzati nell'osservanza delle specifiche tecniche per "manufatti" di seguito indicate;

Norme comuni per i percorsi pedonali su pavimentazioni esistenti, su spiaggia libera, libera attrezzata o in concessione:

- a. Possono essere definiti da elementi di perimetrazione senza che ciò impedisca il fluido deflusso di utenti;
- b. Possono essere caratterizzati da elementi di arredo, quali fioriere in lamiera o terracotta o da paletti in legno con corda.
- c. Devono essere chiaramente identificabili;
- d. Devono avere larghezza minima di 1,5 metri lineari;
- e. Devono avere una superficie continua, con possibile giunzione di elementi che non costituiscano intralcio al camminamento con eventuali discontinuità di connessione;
- f. Devono avere superficie non scivolosa;
- g. Devono essere costituiti da materiali preferibilmente naturali (es. non esaustivo o vincolante: il legno naturale o composito, con elevate percentuali di fibre di legno naturale più del 50%);
- h. È vietato l'impiego di materiali costituiti completamente in plastica;
- i. Qualora fossero in legno naturale, devono avere superficie spazzolata, priva di impurità con fibre omogenee idonee al transito a piedi nudi;
- j. Le fughe tra le doghe non dovranno costituire dislivelli ed i vuoti tra esse non dovranno costituire pericolo di caduta o impedimento di fruibilità per i diversamente abili;
- k. Al di sotto della superficie calpestabile dovrà essere installata una sottostruttura trasversale, che garantisca la continuità e stabilità degli elementi costituenti il camminamento;
- l. Il colore dovrà essere preferibilmente naturale del materiale impiegato. In alternativa, l'uso della tinteggiatura dovrà essere mantenuto costante e rinnovato senza alterazioni nel tempo;
- m. Lungo il percorso deve essere collocato almeno un recipiente per i rifiuti;
- n. all'ingresso dei percorsi su spiaggia dovranno essere collocati i varchi pubblici corrispondenti alle passerelle identificate nell'elaborato "progetto funzionale" (tav. PR.03 – PR.04);
- o. la collocazione delle passerelle di accesso pubblico alla battigia, indicata negli elaborati di piano, può essere dislocata diversamente per esigenze funzionali di adeguamento allo stato dei luoghi, in presenza di elementi fissi preesistenti;
- p. Devono essere preceduti da tabelle informative chiaramente identificabili;
- q. Le zone di ingresso e smonto devono essere libere e agevolmente praticabili;

ART.2 - VARCHI

- a. I varchi devono essere definiti da elementi facilmente riconoscibili ed identificabili;
- b. Non devono avere alcun elemento di chiusura o impedimento al transito, se non costituito eventualmente da un sistema di controllo ai fini della sicurezza dei fruitori;

- c. Possono essere definiti da elementi verticali, non invasivi, che non costituiscano volumetria, ma che possano eventualmente costituire ombreggiamento nello spazio di transito d'ingresso;
- d. Possono essere definiti da totem scatolati (dimensioni massime pari a cm 90 x 20 x 160h) posti in posizione parallela o perpendicolare ai percorsi di accesso;
- e. Sui varchi possono essere collocati gli elementi identificativi del tipo di spiaggia, libera o in concessione, con eventuale brand commerciale. Mentre, i regolamenti, la disciplina dei prezzi, le informazioni turistiche e/o commerciali andranno riportati su pannelli/targhe integrate al sistema grafico scelto;
- f. Ogni elemento deve essere smontabile, idoneamente zavorrato senza ancoraggi fissi al suolo.
- g. È possibile prevedere la connessione tra sottostrutture orizzontali dei pavimenti galleggianti ed eventuali elementi verticali per consentirne la stabilità;
- h. Ogni elemento rialzato da terra, funzionale all'attraversamento di fruitori deve essere mitigato garantendo l'accessibilità dei diversamente abili tramite raccordi e rampe;
- i. Devono rispondere alle prescrizioni di legge relative alla stabilità ed ai criteri di accessibilità, adattabilità, visitabilità;
- j. Si prediligono materiali, tonalità e cromie tradizionali della costiera amalfitana, comunque soggetti a parere, quali indicativamente:
 - Legno naturale e compositi con elevate percentuali di fibre di legno naturale (più del 50%);
 - Metalli quali: acciaio marino, ferro zincato e verniciato, corten;
 - Tessuti e corde;
- k. In caso di forti dislivelli, va collocato un pulsante di chiamata del preposto all'accompagnamento dei diversamente abili, che dia assistenza nell'accesso alle zone attrezzate delle concessioni demaniali;

ART.3 - SPIAGGE IN CONCESSIONE

L'area concedibile, destinata ad attività turistico ricreative e servizi connessa alla balneazione, è posta sulla spiaggia di levante ed è suddivisa in quattro porzioni dalle passerelle pedonali che conducono alla battigia.

Da monte tre delle quattro porzioni sono caratterizzate dalla individuazione di fasce funzionali in cui è consentita l'installazione di determinati elementi, con le seguenti caratteristiche:

- a. arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml 5 di profondità (fatta salva la possibilità di riduzione a mt.3 in situazioni di particolari esigenze orografiche o per effetto di ordinanze ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari). Nella predetta zona di spiaggia è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché i mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;

b. soggiorno all'ombra: fascia avente profondità variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione il cui limite a mare dovrà coincidere con la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al precedente punto a).

3.1 Nella fascia di soggiorno all'ombra è prevista la disposizione di:

- a. postazioni per gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio;
- b. singoli punti d'ombra (art.10)
- c. sostegni per gli ombrelloni, che deve avvenire nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella A allegata;

3.2 Fascia per attrezzature e servizi di spiaggia. Tale fascia ha quale limite a monte il percorso di pubblico transito che costituisce la passeggiata a mare, lungo la quale sono presenti delimitazioni in muratura con interruzioni ad intervalli che coincidono con i "varchi di accesso" alla spiaggia.

In queste fasce, della profondità di metri 8, è prevista l'installazione delle seguenti attrezzature nel rispetto dei minimi obbligatori come da Tabella A del regolamento PUAD:

- a. bouvet bar (dimensione massima cm 300 x 500);
- b. servizi igienici per il personale;
- c. servizi igienici per il pubblico;
- d. spogliatoi;
- e. strutture di servizio connesse all'attività balneare;
- f. cassette di pronto soccorso;
- g. docce e lava piedi;
- h. aree d'ombra;
- i. contenitori per la raccolta differenziata;
- j. locali tecnici/magazzino di ricovero attrezzature;
- k. attrezzature da noleggio (circoscritte ad uno spazio massimo pari a 20mq ed adeguatamente distribuite in piano).

3.3 Nell'ultima porzione di spiaggia a levante (in cui la profondità massima dell'arenile in concessione è inferiore a 30 metri lineari) non è prevista la fascia per attrezzature e servizi di spiaggia. Pertanto, la stessa dovrà essere concessa in continuità all'adiacente, considerato che le passerelle di libera fruizione non hanno funzione divisoria in lotti ma fungono da meri attraversamenti liberi, potenzialmente inclusi all'interno di un'unica concessione.

3.4 Per il rispetto dei requisiti minimi previsti nella Tabella A, la collocazione del verde e degli spazi comuni può essere collocata in parte nella fascia attrezzata ed in parte in quella di soggiorno all'ombra.

3.5 Nell'ambito dell'area concedibile, destinata ad attività turistico ricreative e servizi connessa alla balneazione è possibile insediare la spiaggia libera attrezzata.

ART.4 - SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE

Sono da intendersi spiagge di libera fruizione le aree demaniali marittime idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

- 4.1 Nella fascia a monte si prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato da destinare ai servizi minimi obbligatori forniti gratuitamente:
- a. Pulizia;
 - b. sorveglianza;
 - c. salvamento;
 - d. servizi igienici;
 - e. contenitori per la raccolta differenziata;
- 4.2 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali in proprio o da parte di privati anche con l'installazione delle necessarie strutture, da montare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, assicurando il ripristino delle condizioni di normale fruibilità; nonché per usi connessi alla balneazione e alla pesca con previsioni di carattere generale.
- 4.3 L'Amministrazione Comunale ha possibilità di regolamentare specifiche porzioni di spiaggia libera per lo svolgimento di funzioni di pubblico interesse, ad uso collettivo, con elementi non permanenti e di facile rimozione.
- 4.4 Ai fini dell'accessibilità è prevista l'installazione di una passerella che conduce alla battigia attraversando l'area destinata ai servizi e l'area destinata al soggiorno all'ombra, con postazioni riservate a persone con disabilità.

ART.5 - SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Sono aree demaniali marittime ad accesso libero e gratuito ricadenti nell'ambito del 70% delle spiagge concedibili, per le quali è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti, con particolare attenzione all'uso sociale.

5.1 All'interno delle spiagge libere attrezzate:

- a. deve essere garantito l'accesso libero e gratuito e i servizi minimi;
- b. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso dell'area;
- c. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- d. Le attrezzature offerte a pagamento possono essere preinstallate e usufruite su richiesta dell'utenza in base alle condizioni indicate;
- e. possono essere previsti, servizi a pagamento legati alla balneazione tra cui:
 - noleggio di ombrelloni;

- sdraio;
 - lettini;
 - spogliatoi;
 - docce;
- f. per l'utilizzo dei servizi a pagamento deve essere prevista una tariffa calmierata in relazione al prezzo minimo applicato dai concessionari.
- g. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento nei limiti di quanto disposto nelle norme per le spiagge in concessione;
- h. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- 5.2 La Spiaggia libera attrezzata per la sua interezza deve svilupparsi in senso trasversale alla linea di costa, quindi da mare a monte;

ART.6 - DELIMITAZIONI E RECINZIONI

- a. le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza non superiore a 0,90 metri, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia o almeno il 70% di vuoto rispetto al pieno (sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda);
- b. sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili;
- c. le delimitazioni si interrompono a 5 metri dalla battigia, salvo i casi previsti alla lett. a), comma 1, art. 2 (e (salvo disposizioni ordinamentali in modifica di tale parametro).
- d. le delimitazioni di confine verso terra devono avere le stesse caratteristiche strutturali e altezza di quelle perpendicolari alla battigia e tali da non pregiudicare la visibilità verso il mare.
- e. le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera".

ART.7 - MANUFATTI

- 7.1 Sono strutture annesse all'attività turistico - balneare: cabine spogliatoio, servizi igienici e docce calde, bar o buvette, deposito per attrezzi e materiali per servizi di balneazione, direzione per servizi spiaggia ed amministrazione, casotto per guardiano e ogni altra opera che è funzionale ai servizi per il pubblico.

- 7.2 I manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati dal Comune tenuto conto degli schemi esemplificativi del piano, e nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, si realizzeranno secondo la morfologia del luogo adeguandosi alle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa tirrenica per quanto concerne tipologie costruttive, materiali caratteri architettonici.
- 7.3 Le opere possono avere una superficie coperta come da scheda tipo destinata ad attività turistico ricreative connesse alla balneazione ed ai servizi minimi obbligatori e dovranno essere realizzate facendo ricorso prioritariamente a:
- a. opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - b. soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - c. sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 - d. materiali ecocompatibili.
 - e. tecnologie leggere, facilmente adattabili - sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra - a trasformazioni, adeguamenti, rimozioni.

ART.8 - CARTELLONISTICA

- 8.1 Sulle aree demaniali in concessione e sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata, sia per l'Ente che per l'eventuale soggetto gestore, in corrispondenza degli accessi ai percorsi pedonali, va esposta apposita cartellonistica indicante:
- a. la denominazione dell'area
 - b. l'attività svolta
 - c. la superficie concessa
 - d. l'intestatario della concessione
 - e. il numero di concessione e la data di scadenza della stessa
 - f. le tariffe prestabilite
 - g. i servizi gratuiti
 - h. le regole da rispettare.
- 8.2 Nessun elemento può essere posto a bandiera, ad intralcio del pubblico transito;
- 8.3 I pannelli informativi possono avere dimensione massima pari a cm 70x100, posizionati in verticale su elementi di sostegno piantati nella sabbia o zavorrati, e presentare caratteri tali da essere facilmente avvistati e leggibili, nonché essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici ;
- 8.4 In corrispondenza dei varchi di accesso alle concessioni demaniali possono essere installati elementi definibili "totem pubblicitari":

- Hanno funzione informativa relativa alla denominazione dell'esercizio pubblico ed ai servizi offerti;
- Devono svilupparsi in verticale con dimensioni massime pari a: base cm 90 x 20 ed altezza pari a cm 160;
- Possono essere rialzati da terra con l'aggiunta di una base di supporto fino ad un'altezza totale massima di cm 160;
- Possono essere realizzati in legno, metallo verniciato o in tela tesa;
- Possono avere un sistema di illuminazione integrato, che abbia emissioni luminose nei limiti della norma, non ad intermittenza e non totale (solo loghi e/o testi di denominazione);

ART.9 - SISTEMAZIONE DEL VERDE

- a. la disposizione degli elementi di arredo del verde deve essere effettuata nel rispetto del carattere ambientale del sito, con piantumazione prevalente di essenze autoctone, e comunque tali da non costituire "barriere visive" alla vista del mare;
- b. nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
- c. per la piantumazione delle essenze vegetali devono essere utilizzati vasi in cotto, in ceramica, in legno o in metallo preverniciato di colore chiaro, con esclusione di contenitori di materiale plastico;

ART.10 - PUNTI D'OMBRA

- a. Gli elementi puntuali ombreggianti si distinguono in:
 - Ombrellone circolare di diametro massimo pari a 250 cm;
 - Ombrellone quadrato di lato massimo pari a 400 cm;
 - Gazebo o pergolato quadrato di lato massimo pari a cm 300;
- b. La distanza tra gli ombrelloni circolari deve rispettare i parametri minimi;
- c. La distanza tra i gazebo/pergolati puntuali deve essere pari alla lunghezza del proprio lato;
- d. Gli ombrelloni circolari, i gazebi ed i pergolati, quali elementi puntuali, possono essere installati sulla fascia di soggiorno all'ombra e sulla fascia per attrezzature e servizi di spiaggia.
- e. Gli ombrelloni quadrati oltre i 300 cm per lato possono essere installati solo sulla fascia per attrezzature e servizi di spiaggia;
- f. in riferimento alle caratteristiche dimensionali prevalgono le prescrizioni minime della tabella A;

ART.11 - AREE D'OMBRA

- a. Nelle porzioni scoperte della fascia per attrezzature e servizi è possibile installare sistemi di ombreggiamento nella superficie massima del 50% di detta fascia.

b. I sistemi di ombreggiamento consentiti sono:

- Ombrelloni;
- Pergolati;
- Gazebi;
- Pergotende;

ART.12 - PROTEZIONI LATERALI

- a. È consentita, al perimetro delle aree ombreggiate, l'installazione di pannelli mobili verticali frangivento di altezza massima 160 cm, che non costituiscano chiusura totale delle aree ombreggiate.
- b. I frangivento possono essere installati solo al di sotto delle aree d'ombra ed è obbligatorio lasciare almeno due varchi di uscita su lato diversi;
- c. Per tutti gli elementi frangisole o frangivento dovrà essere garantita la stabilità senza alcun sistema di ancoraggio fisso, tramite zavorre (es. fioriere, panche, ecc.).

ART.13 - MANUTENZIONE

- a. Tutti gli elementi descritti e quelli non regolamentati, ma comunque di completamento dei corpi ricadenti nelle aree demaniali, dovranno essere obbligatoriamente mantenuti ai fini del pubblico decoro;
- b. Tutte le superfici naturali dovranno essere trattate affinché non si alterino le caratteristiche meccaniche e di finitura;
- c. Tutte le superfici tinteggiate dovranno essere mantenute e rinnovate garantendo omogeneità a seconda delle peculiarità caratteristiche di ogni singolo manufatto, evitando visibili alterazioni di usura nel tempo;

CAPO II – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

ART.1 - MATERIALI

1.1 I manufatti a servizio dell'utenza balneare devono essere realizzati privilegiando materiali naturali in armonia con le architetture tradizionali mediterranee e devono essere costituiti da elementi modulari componibili, di facile trasportabilità e smontabili senza interventi demolitori e di rottura.

Tutti i materiali devono essere trattati in superficie mediante opportune vernici protettive ed ignifughe, al fine di resistere all'usura provocata dall'ambiente marino, di assicurare la sicurezza pubblica e di garantire il decoro della struttura.

Al fine di uniformare la tipologia delle strutture lungo la costa e di limitarne l'impatto ambientale, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione;

1.2 I materiali previsti sono:

- a. il legno (anche composito in quantità prevalente) per le pedane e le superfici in elevazione, trattato con impregnante protettivo ed ignifugo;
- b. la tela di tessuto naturale, per i pergolati ed i sistemi di ombreggio in genere, da scegliere nei colori idonei a resistere all'azione corrosiva dei raggi solari;
- c. il metallo, per le parti strutturali, la cui resistenza alle azioni di ossidazione deve essere assicurata o mediante zincatura (per l'acciaio o l'alluminio preverniciato) o per caratteristiche proprie (per il ferro zincato). È, altresì, vietato l'uso di alluminio anodizzato.

ART.2 - COLORI

- 2.1 Le combinazioni cromatiche devono privilegiare le tonalità tenui, in armonia con il paesaggio circostante.
- 2.2 Le parti in legno devono essere preferibilmente lasciate al naturale, o lievemente trattate con tinte chiare.
- 2.3 Le parti in metallo cromato possono essere lasciate a vista; le parti in alluminio devono essere elettrocolorate utilizzando tonalità pastello.

ART.3 - COPERTURE

Il sistema di coperture prescelto si deve ben integrare nel paesaggio circostante. Le coperture dei locali balneari possono essere piane o a falde. Non sono consentite coperture in lamiera metalliche ondulate o lisce, né è consentito lasciare a vista la guaina di impermeabilizzazione.

3.1 In relazione alle differenti attività, si prevedono i seguenti sistemi di copertura:

3.1.1 per le bouvette – bar, i locali di pronto soccorso, i depositi:

copertura in legno lamellare, piana o a falde

3.1.2 per i locali igienici, le cabine spogliatoi:

copertura in legno lamellare;

3.1.3 per gli spazi esterni ai luoghi di ristoro e le terrazze panoramiche:

ombrelloni con struttura in legno e tela

3.1.4 per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:

- a. ombrelloni con struttura in legno e tela
- b. pergole in legno lamellare coperte con listelli in legno o teli di tessuto naturale
- c. strutture con telai metallici e teli in tessuto naturale
- d. tensostrutture (vele) in tessuto impermeabile di colore bianco, anche retrattili;

ART.4 - PIATTAFORME BALNEARI E PEDANE

- 4.1 Le piattaforme balneari e le pedane devono essere costituite da elementi modulari in legno che, opportunamente collegati ai percorsi a terra, consentano la fruibilità da parte dell'utenza dei tratti di costa caratterizzati dalla presenza di scogli.
- 4.2 Tali elementi, semplicemente appoggiati o giuntati a secco – in modo da garantirne la facile rimozione -, devono presentare una struttura in legno o metallo, collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi nella roccia (anelli in acciaio inox annegati in appositi fori).
- 4.3 Gli elementi metallici di giunzione e fissaggio devono essere trattati con vernici protettive anticorrosione. Le opere lignee devono essere levigate, prive di schegge e trattate con vernici protettive ignifughe, tali da garantire l'utilizzo delle stesse in assoluta sicurezza.
- 4.4 Si dovrà prediligere l'installazione di pedane, su cui collocare le attrezzature ed i servizi, alla quota di accesso dei percorsi pubblici pedonali. Ad ogni modo dovrà essere garantito l'accesso alle persone diversamente abili.

ART.5 - PAVIMENTAZIONE

- 5.1 Le passeggiate pubbliche nell'ambito delle aree destinate a spazi pubblici devono essere riqualficate mediante nuova pavimentazione. Realizzata con materiali tali da assicurare la sicurezza pubblica e garantire il decoro degli insediamenti turistico-ricettivi.
- 5.2 La pavimentazione, laddove in legno naturale deve essere realizzata scegliendo preferibilmente doghe in essenze marine, preventivamente levigate, prive di schegge e trattate in superficie con vernici protettive ignifughe, tali da garantire l'utilizzo delle stesse in assoluta sicurezza.
- 5.3 Le combinazioni cromatiche devono privilegiare le tonalità tenui, in armonia con il paesaggio circostante ed i colori caratterizzanti della costiera amalfitana.
- 5.4 Le superfici dovranno rispondere alle esigenze di alta calpestabilità e antisdrucchiolo (garantendo un'ottima aderenza in tutte le condizioni), nonché alle indicazioni normative atte all'eliminazione di barriere architettoniche.

ART.6 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 6.1 Tutti i manufatti ed impianti turistico – ricettivi devono essere resi accessibili anche dai soggetti disabili, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 6.2 L'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap deve essere garantito dalla realizzazione di idonee e specifiche strutture.

CAPO III - PRESCRIZIONI**P.1 - CORRETTO EQUILIBRIO TRA LE AREE CONCESSE A SOGGETTI PRIVATI E GLI ARENILI LIBERAMENTE FRUIBILI**Adempimenti:

- a. aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione (escludendo i tratti di costa alta, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria, le aree interdette alla balneazione);
- b. in prossimità dei centri abitati, una o più aree da destinare a spiaggia libera e/o a spiaggia libera attrezzata di facile accesso;
- c. mantenimento sulle spiagge libere e libere attrezzate delle condizioni di dignità pari alle spiagge in concessione, a cura dell'Amministrazione Comunale e/o mediante affidamento a terzi dei servizi di pulizia e igiene, nonché delle attività di salvamento;
- d. previsione di aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione;

P.2 - LIBERA E PIENA ACCESSIBILITÀ AL MARE

- e. collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia);
- f. distribuzione degli accessi al mare chiaramente individuabili mediante cartellonistica;

P.3. - FASCIA DEL SOGGIORNO ALL'OMBRAAdempimenti:

distanza fra i punti d'ombra da centro a centro è variabile secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A:

obbligatorio: - almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi

- almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi

P.4. - CONDIZIONI ESSENZIALI AGLI EFFETTI DI CDMAdempimenti:

- a. rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche;
- b. offerta di servizi accessibili a persone con disabilità;
- c. locale WC completo di apparecchiature igienico-sanitarie;
- d. postazione doccia dotata di bocchetta erogatrice ad altezza variabile ed opportunamente manovrabile;
- e. una cabina spogliatoio debitamente attrezzata;

- f. installazione di dispositivi di emergenza e/o soccorso in postazioni ben visibili e chiaramente individuabili;
- g. apposita segnaletica per servizi e percorsi individuanti chiaramente gli accessi al mare;
- h. offerta minima e standard dei servizi tali da prevedere, in rapporto al numero di ombrelloni;
- i. un'area attrezzata per gioco e svago;
- j. predisposizione, di norma, di isole di servizio per WC, docce, spogliatoi, locale magazzino, ecc., dotate di apposite cabine, in materiale eco-compatibile, nel rispetto dei caratteri tipici del luogo oltre che in rispondenza della normativa vigente e della regolamentazione comunale di riferimento;
- k. realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili;
- l. le strutture a supporto dell'attività balneare devono avere carattere stagionale, salvo diversa specifica previsione che consenta la destagionalizzazione, quindi essere preferibilmente rimosse alla fine del periodo estivo, mediante facile smontaggio.

P.5. – DISPOSIZIONI PERMANENTI

Adempimenti:

- a. l'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da normative europee, nazionali e regionali;
- b. sulle aree demaniali sottoposte a tutela, esposizione di apposita cartellonistica indicante la normativa vigente, la perimetrazione/zonazione e le regole da rispettare sia per i titolari di concessione che per l'Ente e/o il soggetto gestore sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata.

P.6. – AREA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Adempimenti:

- a. Sulle spiagge pubbliche è prevista, durante la stagione balneare, l'individuazione di aree antistanti lo specchio acqueo, debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l'intera permanenza all'interno dell'area medesima, delimitata da idonea recinzione, adottando ogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica, e assicurando comunque il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
- b. Il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali.
- c. Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare è prescritta l'osservanza della normativa regionale specifica, di riferimento, ex L.R. 11/04/2019 n.3 e Regolamento di attuazione 02/02/2021 n.1.

P.7. – STALLI PER “TIRO A SECCO”

- a. Nell'ambito dell'area per tiro a secco, a salvaguardia delle tradizionali attività locali legate alla pesca, così destinata dalla zonizzazione di Piano – sul lato ovest, a confine della spiaggia – è prevista, oltre alla corsia di varo e alaggio, la individuazione di stalli per le imbarcazioni di dimensioni max mt. 3,00 x 8,00;
- b. Nella suddetta area, appositamente segnalata con idonea cartellonistica, è consentito il tiro a secco secondo i criteri stabiliti con ordinanza sindacale;
- c. In tale area vige il divieto di tiro a secco per i natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale.

P.8. – BANCHINE E APPRODI

Sul lato ovest dell'area demaniale, in corrispondenza della banchina esistente è prevista l'installazione di attrezzature connesse con le finalità di approdo per il collegamento del borgo di Atrani al servizio pubblico di trasporto marittimo, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e lo sviluppo di idoneo progetto tecnico di allestimento dello spazio pubblico.

TITOLO II – CRITERI TECNICI**PARTE I - CRITERI TECNICI AREE DEMANIALI.**

- a. Al fine di uniformare la tipologia delle strutture lungo la costa e di limitarne l'impatto ambientale, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione;
- b. I materiali utilizzati dovranno essere principalmente quelli del legno, del metallo e della tela, opportunamente protetti con finiture in grado di resistere all'aggressione dell'ambiente marino;
- c. Le dimensioni dei servizi comuni e delle attrezzature a servizio dello stabilimento, devono rispettare i criteri igienico sanitari ed i caratteri tipologici delle aree costiere, avendo cura di uniformare gli stessi nell'ambito omogeneo. Le costruzioni non dovranno precludere la vista verso il mare, né alterare l'aspetto paesaggistico. In casi specifici, caratterizzati da particolari esigenze funzionali di adattamento al luogo, soluzioni mirate potranno essere assentite mediante conferenza dei servizi.
- d. Sia gli elementi strutturali che le coperture ed i sistemi di ombreggiamento devono essere realizzati nelle tipologie e materiali tali da ridurre l'eccessivo impatto visivo ed assicurare la buona qualità architettonica e la cura dei dettagli.
- e. Gli allacciamenti dei servizi igienici devono, prevalentemente, essere realizzati sulla rete tecnologica dei pubblici servizi; nei soli casi di accertata impossibilità e per effettive esigenze manifeste, potrà essere prevista l'installazione di bagni chimici di idonee caratteristiche igienico-sanitarie, in osservanza di norme e regolamenti vigenti, fatti salvi i dovuti pareri di competenza.

PARTE II - CRITERI TECNICI SPECCHI ACQUEI.

ART.1 NORME COMUNI A TUTTE LE CONCESSIONI

1.1 Prescrizioni tecniche ed organizzative:

L'Ormeaggio nelle zone previste può avvenire esclusivamente attraverso sistemi di ormeaggio non stabili (gavitelli, corpi morti, catenarie etc.) che, ove la concessione venga rilasciata per l'intero anno solare possono essere lasciati sul fondale sotto la stretta sorveglianza del concessionario.

ART.2 GLI ELEMENTI DI ORMEGGIO

2.1 CARATTERISTICHE DI RILEVAMENTO:

- a. Campi Boa: N° 4 Boe di colore arancione che delimitano il campo di diametro non inferiore a 80 cm; Boe interne di colore bianco tutte di diametro non inferiore a 30 cm;
- b. Boa singola da diporto: Boa di colore verde di diametro non inferiore a 50 cm;
- c. Boa singola da pesca: Boa di colore giallo di diametro non inferiore a 50 cm;
- d. Boa singola - trasporto passeggeri: Boa di colore rosso di diametro non inferiore a 50 cm;
- e. Boa singola - servizi tecnico-nautici: Boa di colore nero di diametro non inferiore a 50 cm.

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE:

- a. Campi Boa in specchi di ormeaggio: su singolo gavitello
- b. Boa ormeaggio da diporto: su singolo gavitello
- c. Boa ormeaggio da pesca: su singolo gavitello
- d. Boa ormeaggio: su singolo gavitello

ART.3 ADEGUAMENTO

- 3.1 Al titolare di concessione che chieda di rendere conformi le strutture in concessione, viene, per tale finalità, rilasciata una concessione suppletiva necessaria per gli interventi d'adeguamento.

ART.4 SEGNALETICA

Le aree in concessione devono essere individuabili mediante idonea cartellonistica, posizionata su gavitelli.

- 4.1 I cartelli descrittivi devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici e presentare dimensioni e caratteri tali da essere facilmente avvistati e leggibili. Ogni cartellone deve indicare in maniera chiara e precisa:
 - a. la denominazione dell'area
 - b. l'attività svolta

- c. la superficie concessa
- d. l'intestatario della concessione
- e. il numero di concessione e la data di scadenza della stessa
- f. le tariffe prestabilite.

4.2 Per i gavitelli singoli, ogni gavittello deve indicare in maniera chiara e precisa:

- g. la denominazione dell'area (lettera e numero identificativo della Zona);
- h. il numero di concessione (Esempio: "Gavittello ormeggio unità da diporto a fini sportivi o ricreativi senza fini di lucro, - n. concessione").

4.3 Ai fini della perfetta individuazione delle aree concesse nel titolo concessorio verranno inserite le coordinate del punto di ormeggio, ovvero – per i campi boa- le coordinate delle 4 boe indicanti i punti estremi dello specchio acqueo in concessione.

ART.5 SICUREZZA

Ferme restando le autonome funzioni e prerogative dell'Autorità marittima, nell'ormeggio di unità navali dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni minime:

- 5.1 E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo;
- 5.2 E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
- 5.3 E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati;
- 5.4 In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d'ormeggio, sarà di competenza del concessionario l'installazione dello stesso;
- 5.5 Tutte le manovre eseguite all'interno degli specchi acqueei dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi;
- 5.6 E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi;
- 5.7 Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
- 5.8 E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio;
- 5.9 I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature ed alle altre unità di navigazione;

- 5.10 In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà con proprio provvedimento la concessione rilasciata;
- 5.11 Si fa riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse;
- 5.12 E' fatto altresì obbligo, nelle more della completa regolamentazione delle aree di competenza, di adottare le misure di sicurezza antincendio previste dal decreto dirigenziale n. 8/2008 dell'Area Trasporti e Viabilità – Settore demanio Marittimo- della Regione Campania.
- 5.13 Sono inoltre progressivamente adeguate le concessioni alle previsioni di cui al decreto dirigenziale n. 8/2008 dell'Area Trasporti e Viabilità – Settore demanio Marittimo- della Regione Campania, in occasione dei prossimi rinnovi/rilasci di titoli concessori. In particolare dovrà prevedersi la riserva di posti non inferiore al 10% a favore del diporto in transito.

ART.6 LE OPERAZIONI DI DISINSTALLAZIONE

- 6.1 Lo smontaggio e trasferimento al sito di stoccaggio delle boe di ormeggio e delle boe di segnalazione devono osservare le seguenti indicazioni:
- a. Smontaggio completo, verifica e lavaggio dei sistemi di ormeggio.
 - b. Smontaggio completo, verifica e lavaggio dei sistemi di segnalazione.
 - c. Montaggio di segnali galleggianti semisommersi nei punti di attacco delle boe al fondo al fine di individuarli al momento di rimontare i campi boe.
- 6.2 Le operazioni di gestione ed erogazione dei servizi ai clienti sono le seguenti:
- d. Accoglienza e assistenza all'ormeggio;
 - e. Informativa in mare ed in porto;
 - f. Sensibilizzazione degli utenti e comunicazione delle finalità del progetto;
 - g. Sorveglianza e security.

TITOLO III - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art.1 Il comune di Atrani si trova in zona di pregio paesaggistico e pertanto gli specchi acquei devono trovare particolare tutela ambientale, anche in considerazione della necessità di addivenire alla salvaguardia e maggiore tutela della biodiversità del fondale.

Art.2 Per quanto precede, il Consiglio comunale attiva, con le modalità opportune, una graduale risistemazione dei sistemi di ormeggio di unità da diporto introducendo forme e strutture ecocompatibili adatte ai fondali di pregio presenti in zona.